

**Atti del Convegno venerdì 19 ottobre 2018 ROMA Sala “Unità d’Italia” della
Corte di Appello di Roma via Antonio Varisco, 3-5** *(parte prima)*

Commissione Conciliazione ODCEC di Roma per il "Coordinamento per la mediazione"

Appartengono al “Coordinamento per la mediazione” un insieme di ODM, di mediatori di associazioni e di esperti tra giuristi, accademici, cultori che dal febbraio 2018 si stanno periodicamente confrontando pubblicamente, in via principale sui temi seguenti, oltre che sulle buone pratiche, diffusione della conoscenza e progetti di formazione nelle ADR:

- Analisi quantitativa e qualitativa della mediazione civile,
- Analisi in termini di costi/benefici per lo Stato e l'erario, dell'uso della mediazione,
- Comparazione con altri Paesi,
- Ricaduta sul sistema economico in termini di opportunità lavorative (indotto) e vantaggi per cittadini e imprese,
- Profili della mediazione civile e differenze sostanziali con la negoziazione assistita vantaggi e peculiarità della prima,
- Allargamento delle materie sottoposte a condizione di procedibilità,
- Miglioramento della qualità del servizio di mediazione e della formazione dei mediatori per raggiungere più elevati standard.

Sono intervenuti al Convegno in qualità di:

- Moderatori

Giulio Renato Fiorimanti - Stefania Pieroni Presidente e componente della Commissione Conciliazione ODCEC di Roma, promotori del Coordinamento per la mediazione

- Relatori:

LA MEDIAZIONE: STRUMENTO EFFICACE PER RIDURRE L'ECCESSIVA DURATA DELLE CAUSE CIVILI Dott. Massimo Moriconi - Tribunale di Roma - Giudice della tredicesima sezione civile

RIFLESSIONI SULL'ATTUALE NORMATIVA Prof.ssa Chiara Giovannucci Orlandi - Docente di Strumenti alternativi di soluzione delle controversie, Facoltà di Economia, Università di Bologna

L'ANALISI ECONOMICA DELLA MEDIAZIONE CIVILE E LE ENTRATE PER LO STATO
Avv. Giovanni Giangreco Marotta - Mediatore, formatore, fondatore Primavera Forense

LA CONOSCENZA ED IL GRADIMENTO DELLA MEDIAZIONE TRA LE IMPRESE E I
CONSUMATORI Dott. Paolo Pelino - Mediatore, formatore, fondatore Concormedia

UNA MEDIAZIONE CIVILE PIÙ EFFICACE ATTRAVERSO UNA FORMAZIONE DI
ALTA QUALITÀ Dott. Francesco Romano Iannuzzi - Mediatore, formatore, coordinatore
AR Net

COME RENDERE LA MEDIAZIONE CIVILE PIÙ APPETIBILE: IPOTESI DI MIGLIORAMENTI DELLA NORMATIVA IN VIGORE Avv. Alessandro Bruni - Mediatore, formatore, fondatore Concilia

LA MEDIAZIONE, MODELLI COMPARATI: USA, CANADA, CINA Avv. Marco Morra - Mediatore ADR Center

GLI ORIENTAMENTI DELLA POLITICA E LE IPOTESI DI RIFORMA DELLA NORMATIVA SULLA MEDIAZIONE Dott. Salvatore Zambrino - Amministratore Delegato ADR Intesa

LA MEDIAZIONE CIVILE NEL TESSUTO SOCIOECONOMICO NAZIONALE E INTERNAZIONALE Ing. Francesco Scandale - Fondatore AR Net

L'IMPORTANZA DELLA QUALITÀ DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE Dott. Fabio Felicini - Mediatore, formatore, responsabile MedyaPro

PROFILI DELLA MEDIAZIONE CIVILE E DIFFERENZE SOSTANZIALI CON LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA; VANTAGGI E PECULIARITÀ DELLA PRIMA Dott. Marco Ceino - Mediatore, formatore, segretario C.P.R.C.

SALUTI Avv. Pietro Elia - Laboratorio ADR

Roma, 19 ottobre 2018

Perché a distanza di 10 anni dalla direttiva europea (2008/52/CE), dopo 4 anni di sperimentazione del nuovo modello di mediazione (l. 98/2013) e ad un anno dalla sua stabilizzazione (con la dalla L. 21/06/2017 n. 96) si fanno ancora tanti seminari, convegni, incontri, progetti sulle ADR in generale e sulla mediazione civile in particolare?

Il problema dell'arretrato della giustizia civile, con i lunghissimi tempi di definizione delle cause - *882 giorni in Tribunale, 134 giorni per il raggiungimento dell'accordo in mediazione* - è lievemente migliorato ma lontano dall'essere risolto (1);

continuano *“le condanne delle Corti europee, i moniti della comunità internazionale, le impietose statistiche che collocano l'Italia a livelli di efficienza non europei, il timore degli investitori esteri della incertezza delle risposte di giustizia ai conflitti giudiziari”* (2).

Secondo il Doing Business 2018 (3) l'Italia occupa la 46esima posizione nel ranking internazionale, in salita rispetto alla precedente edizione, ma ancora in posizione arretrata rispetto ai benchmark europei.

(1) (dati del 2016 per il Tribunale, dati del primo semestre 2018 per la mediazione; fonte: Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa del Ministero di Giustizia)

(2) (cit. da un articolo <https://www.mondoadr.it/articoli/innovativa-ordinanza-che-prevede-fasi-successive-laccoglimento-della-proposta-del-giudice-linvito-mediazione.html>)

³ (Fonte: 2018 quindicesima edizione del rapporto annuale Doing Business, che presenta la classifica dei Paesi in base alla «facilità di fare impresa». L'analisi è condotta su 190 Paesi), <http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf>.

	Ranking DB 18	Ranking DB 17
Italia	46° ▲	50°
Germania	20° ▼	17°
Francia	31° ▼	29°
Spagna	28° ▲	32°

Come si posiziona l'Italia in ciascuno degli ambiti che descrivono la capacità di un Paese di essere «*business friendly*»

	Ranking DB 18	Ranking DB 17
Classifica complessiva	46°	50°
<u>Starting a business</u>	66°	63°
<u>Dealing with construction permits</u>	96°	86°
<u>Getting electricity</u>	28°	51°
<u>Registering property</u>	23°	24°
<u>Getting credit</u>	105°	101°
<u>Protecting minority investors</u>	62°	42°
<u>Paying taxes</u>	112°	126°
<u>Trading across borders*</u>	1°	1°
<u>Enforcing contracts</u>	108°	108°
<u>Resolving insolvency</u>	24°	25°

* primo a parimerito con altre nazioni

I **dati statistici** sulla mediazione civile e commerciale relativi al primo semestre dell'anno 2018, elaborati e diffusi dalla Direzione generale di statistica del Ministero della giustizia (4), indicano che la soluzione stragiudiziale delle controversie coinvolge e soddisfa un numero crescente di cittadini e di imprese⁵.

Le parti invitate a negoziare un accordo, nel primo semestre dell'anno 2018, **hanno aderito nel 50,2% dei casi** e hanno conciliato la lite il 26,1% delle volte, sul totale delle iscrizioni, la mediazione sta conciliando il 13,1% dei conflitti (il 26,1% del 50,2%), mentre nell'anno 2014 le parti conciliavano il 9,88% dei casi (il 24,4% del 40,5% di adesioni).

La Direzione generale di statistica evidenzia che **la percentuale di successo (26,1%) sale al 44,3%**, se le parti svolgono più di un incontro di mediazione. Ciò significa due cose: (a) in quel 26,1% di casi qualcuno concilia direttamente al primo incontro; (b) dimostrare un atteggiamento collaborativo premia i litiganti e il sistema-justizia.

Le parti preferiscono conciliare le liti che riguardano i diritti reali (56% di successo) e le locazioni (52%) c.d. materie *condizione di procedibilità* e le c.d. materie *non obbligatorie* (53% di successo).


(4) [https://webstat.giustizia.it/Analisi%20e%20ricerche/Mediazione%20Civile%20-%20Anno%202018%20\(primo%20semestre\).pdf](https://webstat.giustizia.it/Analisi%20e%20ricerche/Mediazione%20Civile%20-%20Anno%202018%20(primo%20semestre).pdf)

(5) Il Punto sulla Mediazione Civile nel 2018 di Osvaldo Duilio Rossi lunedì 8 ottobre 2018 <https://www.agoravox.it/Il-Punto-sulla-Mediazione-Civile.html>

**Iscrizioni annuali di mediazioni
2011- II Trim. 2018
Dati relativi al primo grafico**

ANNO	Iscrizioni di mediazioni
2011	60.810
2012	154.879
2013	41.604
2014	179.587
2015	196.247
2016	183.977
2017	166.989
1° trim.2018	42.886
2° trim.2018	41.476

Iscrizioni annuali di mediazioni 2011- 2° Trim. 2018



Analisi delle iscrizioni per materia (1° semestre 2018)		
Tipologia	Iscritti	Percentuale
Condominio	10.710	12,7%
Diritti reali	12.855	14,8%
Divisione	4.760	5,3%
Successioni ereditarie	4.151	4,7%
Patti di famiglia	114	0,1%
Locazione	9.791	11,6%
Comodato	1.180	1,3%
Affitto di Aziende	657	1,0%
Risarcimento danni da responsabilità medica	3.952	5,4%
Risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa	696	0,7%
Contratti assicurativi	5.282	6,0%
Contratti bancari	13.845	18,5%
Contratti finanziari	3.274	3,5%
Altra natura della controversia	13.095	14,4%
Totale	84.362	100,0%

(6)

Per comprendere il peso delle materie soggette alla condizione di procedibilità, si evidenzia che **la partecipazione al primo incontro è condizione di procedibilità in solo il 13%** delle materie del contenzioso civile dei Tribunali di primo grado(7).

Dai dati del 2017, i procedimenti civili iscritti nei Tribunali ordinari per cui la partecipazione al primo incontro di mediazione è condizione di procedibilità sono infatti 81.800 contro i 601.517 delle iscrizioni del Tribunale civile ordinario.

Rimangono **esclusi** dall'obbligatorietà del primo incontro **87% dei contenziosi civili**.

Considerato quanto appena riferito, è utile interrogarsi sul se la mediazione ha veramente funzionato.

Se si esclude il contenzioso bancario, dal 2013 **le iscrizioni dei procedimenti civili** nelle materie in cui vige il primo incontro gratuito **sono diminuite in media del 38% con punte che sfiorano il 50%** in alcune materie come i diritti reali, vedi tabella seguente.

La stessa decisa deflazione non è avvenuta nelle materie in cui **non vige** l'obbligo del primo incontro. La "prova del nove" dell'effetto positivo della mediazione è l'impennata del 20% dei contenziosi iscritti nei tribunali nel 2012, per effetto della nota sentenza della Corte

(6)

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?facetNode_1=0_10_37&facetNode_2=0_10_3_2&contentId=SS T145772&previousPage=mg_1_14

(7)

file:///C:/Users/stefa/OneDrive/Desktop/cartelle%20nuovo%20pc/Commissione%202018%20dal%2025%20febbraio/c onvegna/19%2010%202018/mondoadr.it- l%20dati%20del%20Ministero%20della%20Giustizia%20provano%20che%20il%20contenzioso%20%20diminuito%20 sensibilmente%20nelle%20materie%20(1).pdf

Costituzionale che ha cassato il primo modello di mediazione (veramente obbligatorio) per eccesso di delega, e l'immediata diminuzione del 23% nel 2014 alla introduzione del primo incontro.

Flussi Nazionali								
Procedimenti civili contenziosi iscritti presso i Tribunali Ordinari								
								2017
Civile Ordinario (Totale)								530.959
Materie con primo incontro di mediazione								81.800
							Proporzione in %	15%
Alcune materie in cui vige l'obbligo di un primo incontro di mediazione come condiz. di proced. (1)	2012	2013	2013/2012	2014	2015	2016	2017	2017/2013
Diritti Reali	24.040	27.162	13%	14.984	13.618	15.104	13.927	-49%
Affitto di Azienda	1.241	1.508	22%	942	918	845	839	-44%
Contratti Finanziari	441	565	28%	288	255	324	321	-43%
Contratti di Assicurazione (no RC auto)	6.437	7.565	18%	5.525	4.770	5.066	4.702	-38%
Locazione e comodato	27.373	30.808	13%	23.592	20.561	19.996	19.700	-36%
Successioni ereditarie	5.737	8.118	42%	4.681	4.770	5.432	5.449	-33%
Divisione	3.391	3.924	16%	2.619	2.528	2.674	2.728	-30%
Condominio	9.086	9.452	4%	7.573	7.114	7.121	6.786	-28%
Contratti Bancari	17.828	24.197	36%	27.205	28.265	28.449	27.348	13%
Totali	95.574	113.299	21%	87.409	82.799	85.011	81.800	-32%
Totali senza bancarie	77.746	89.102	19%	60.204	54.534	56.562	54.452	-38%
Alcune materie con mediazione volontaria	2012	2013	2013/2012	2014	2015	2016	2017	2017/2013
Prestazione d'opera intellettuale	12.369	13.671	11%	12.815	11.010	11.644	12.081	-12%
Somministrazione	9.947	8.256	-17%	8.086	8.069	8.592	8.325	1%
Leasing	2.431	2.877	18%	3.293	3.227	3.146	2.777	-3%
Distribuzione	240	379	58%	316	365	490	628	66%
Factoring	252	215	-15%	169	155	141	141	-34%
Franchising	287	335	17%	322	228	235	208	-38%
Subfornitura	298	340	14%	297	214	199	NA	

(1) Non sono incluse le materie per competenza davati al giudice di pace e le seguenti materie iscritte presso i Tribunali: risarcimento resp. medica e sanitaria e diffamazione a mezzo stampa

Fonte: Leonardo D'Urso elaborati da dati del Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica ed Analisi Organizzativa aggiornati al 05/04/2018

Negli ultimi anni il contenzioso bancario ha avuto un costante aumento, pur essendo condizione di procedibilità, per via delle cause seriali in tema di anatocismo e usura in cui la giurisprudenza non ha ancora raggiunto un orientamento univoco.

Dalla esperienza quotidiana, il fallimento di questi primi incontri è dovuto essenzialmente alla mancata partecipazione di un funzionario della banca con poteri decisionali, piuttosto che ad una "non mediabilità" delle liti, che anzi si presterebbero a soluzioni vantaggiose sia in termini economici, sia in termini temporali sia in termini di opportunità sociale e produttiva (per lo svincolo delle somme occorrenti per gli accantonamenti a bilancio delle presunte perdite, i costi della difesa e i possibili reimpieghi delle somme suddette da una parte e dall'impiego nei processi produttivi dall'altra).

Il primo incontro di mediazione, in tutte le materie, è efficace quando le parti con potere decisionale sono presenti di persona, come ormai sostiene anche un orientamento giurisprudenziale univoco.

Come è stato fatto erroneamente con i contenziosi di RC auto, eliminare la materia bancaria sottrarrebbe la possibilità ai cittadini e alle imprese di poter incontrare "faccia a faccia" in terreno neutrale un funzionario della banca.

Si riporta di seguito il monitoraggio trimestrale dei procedimenti pendenti e dell'arretrato

La tabella e il grafico sull'andamento delle pendenze riportano il totale nazionale degli affari civili, aperti a fine periodo per tutti gli Uffici (Corte di Cassazione, Corti d'appello, tribunali ordinari, Giudici di pace e tribunali per i minorenni) e per tutte le materie trattate, **ad eccezione** dell'attività del Giudice tutelare e degli Accertamenti Tecnici Preventivi (ATP) in tema di previdenza.


Numero di procedimenti civili pendenti a fine periodo.

Dato nazionale comprensivo di tutti gli uffici.

Anni 2003 - 2017 e I trimestre 2018.

Numero di procedimenti civili pendenti a fine periodo. Dato nazionale comprensivo di tutti gli uffici. Anni 2003 - 2017 e I trimestre 2018.						
Anno	Pendenti finali Area SIECIC [Totale nazionale delle esecuzioni e dei fallimenti]	Area SIECIC Variazione vs periodo precedente	Pendenti finali di Area SICID [Contenzioso, lavoro, famiglia e volontaria giurisdizione]	Area SICID Variazione vs periodo precedente	Pendenti finali totali [Totale SICID + SIECIC, al netto di Giudice tutelare, ATP e Verbalizzazione di dichiarazione giurata]	Variazione vs periodo precedente
2003	743.240		3.854.240		4.597.480	
2004	722.539	-2,8%	4.026.076	4,5%	4.748.615	3,3%
2005	700.907	-3,0%	4.160.608	3,3%	4.861.515	2,4%
2006	675.517	-3,6%	4.421.333	6,3%	5.096.850	4,8%
2007	650.229	-3,7%	4.644.332	5,0%	5.294.561	3,9%
2008	613.039	-5,7%	4.834.623	4,1%	5.447.662	2,9%
2009	618.195	0,8%	5.081.910	5,1%	5.700.105	4,6%
2010	643.945	4,2%	4.750.110	-6,5%	5.395.102	-5,4%
2011	659.384	2,4%	4.743.174	-0,1%	5.403.887	0,2%
2012	664.745	0,8%	4.414.572	-6,9%	5.081.163	-6,0%
2013	636.978	-4,2%	4.041.943	-8,4%	4.681.098	-7,9%
2014	652.913	2,5%	3.704.364	-8,4%	4.359.696	-6,9%
2015	591.026	-9,5%	3.352.678	-9,5%	3.945.862	-9,5%
2016	570.208	-3,5%	3.231.047	-3,6%	3.801.255	-3,7%
2017	575.526	0,9%	3.053.410	-5,5%	3.628.936	-4,5%
I Trim 2018	559.491	-2,8%	3.028.098	-0,8%	3.587.589	-1,1%

(1) L'Accertamento Tecnico Preventivo in materia di Previdenza è stato introdotto a partire dal 1 gennaio 2012; la modifica al registro informatizzato e quindi la conseguente possibilità di rilevazione statistica, è stata introdotta nei mesi successivi.




In linea con la metodologia Cepej, è riportato il dato sull'arretrato civile "patologico" che esclude l'attività del giudice tutelare, dell'ATP, della verbalizzazione di dichiarazioni giurate, delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari e dei fallimenti.

Numero di procedimenti civili pendenti a fine periodo - Arretrato civile Dato nazionale relativo a Corte di Cassazione, Corte di appello e Tribunale ordinario Anni 2013 - 2017 e I trimestre 2018.

Anno	Arretrato Civile			
	Ultra-annuali in Cassazione	Peso % della materia tributaria sull'arretrato della Cassazione	Ultra-biennali in Corte di Appello	Ultra-triennali in Tribunale(1)
2013	69.916	40%	198.803	646.146
2014	70.746	44%	196.903	592.128
2015	74.803	48%	175.894	516.148
2016	77.544	50%	152.499	459.622
2017	77.133	52%	127.244	407.017
<i>I Trim 2018</i>	76.874	55%	120.559	394.921

Andamento dell'arretrato civile

Il grafico sull'arretrato mostra l'andamento di un sottoinsieme importante di procedimenti rispetto al totale delle pendenze: quello degli affari civili che, alla data di riferimento, non sono stati risolti entro i termini previsti dalla legge e per i quali i soggetti interessati potrebbero richiedere allo Stato un **risarcimento per irragionevole durata (cosiddetti procedimenti "a rischio Pinto")**: tre anni per i procedimenti in primo grado due anni per i procedimenti in appello un anno per i procedimenti in Cassazione



Perché ai tanti giuristi teorici accademici magistrati si affiancano oggi a questo tavolo coloro che sul campo si adoperano per dare valore alla mediazione?

In questo convegno, i prestigiosi ospiti, alcuni organismi e i loro mediatori - da quelli di estrazione pubblica a quelli privatistici, da quelli ormai ventennali a quelli di più recente avvio, da quelli con una dislocazione sull'intero territorio nazionale a quelli a più elevata concentrazione territoriale, da quelli ortodossi a quelli con spiccata attenzione anche a tematiche affini - hanno scelto di confrontarsi sul piano della efficacia in termini quantitativi e qualitativi della mediazione e lo hanno fatto con un confronto aperto e pubblico, perché sia percepita la volontà di percorrere insieme, in questa sede, l'obiettivo di sviluppo che si prefiggono.

Interventi Dott. Moriconi, Prof.ssa Chiara Giovannucci Orlandi

LA MEDIAZIONE: STRUMENTO EFFICACE PER RIDURRE L'ECCESSIVA DURATA DELLE CAUSE CIVILI Dott. Massimo Moriconi - Tribunale di Roma - Giudice della tredicesima sezione civile

considerato:

che a nostro avviso, non si può tornare ad un passato privo di strumenti alternativi al giudizio

che nel giudizio o nell'arbitrato, si chiede ad un terzo imparziale non di aiutarci comporre al meglio la lite (come avviene nella mediazione), ma di decidere chi è nel giusto e che l'esito è un provvedimento giurisdizionale che non cerca un punto di comune interesse, esplicitandosi invece nella applicazione al caso concreto della regola normativa e che solo quattro giorni fa ha emesso l'ennesima ordinanza significativa in tal senso

considerato:

che i dati statistici rivelano che i giudici impongono sempre più spesso alle parti di tentare la mediazione, benché i numeri coinvolgano una porzione troppo esigua nel contenzioso civile: solo il 13% delle cause (anno 2018); meglio comunque dell'1,7% registrato nell'anno 2011.

Qual è il suo punto di vista sul potenziamento dell'istituto?

LA MEDIAZIONE: STRUMENTO EFFICACE PER RIDURRE L'ECCESSIVA DURATA DELLE CAUSE CIVILI Dott. Massimo Moriconi - Tribunale di Roma - Giudice della tredicesima sezione civile

(L'intervento è visionabile al seguente [link](#)) ⁽⁸⁾

Dopo tutti questi anni, i punti più importanti della mediazione, sono rimasti aperti insoluti; le tre quattro cose fondamentali:

a) mandato specifico a conciliare e/o presenza personale delle parti,

b) per la mediazione endoprocessuale il risultato - in caso di conciliazione- non rappresenta un merito ma paradossalmente un demerito non essendo, l'attività alternativa alla sentenza (ASR), rilevata dal Sigid -Sistema Informativo Contenzioso Civile Distrettuale- (come in sede locale al Tribunale di Bari invece dove con una protocollo d'intesa, è stata creata una banca dati dei verbali di conciliazione)

http://www.tribunale.bari.giustizia.it/buone_prassi.aspx?pnl=1

http://www.tribunale.bari.giustizia.it/best_practices/protocollo_autorizzazione.pdf

c) quando la Pubblica Amministrazione è parte nella mediazione, bisognerebbe prevedere che "nell'ambito delle istruzioni ricevute il funzionario che rappresenta la P.A. non risponde

⁸ <https://www.facebook.com/nonsolosentenze/videos/303872110201140/>

se non per dolo o colpa grave”, per rendere effettiva la mediazione in questo ambito e cambiare completamente i risultati attuali.

d) la negoziazione assistita, salvo che per le materie della separazione familiare e ambiti limitrofi, va abolita; e la norma che prevede che fino al valore di 50.000€ si vada in n.a. va trasferita sulla mediazione, di modo che tutte le cause di obbligazioni fino a 50.000 che riguardano i singoli soggetti privati possano essere conciliate in mediazione, nonché prevedere il credito di imposta effettivo.

Da uno studio già pubblicato si evince che la mediazione influisce considerevolmente sulla “chiusura” delle cause; dai dati ministeriali la riduzione del contenzioso è del -16% per le materie oggetto di mediazione obbligatoria rispetto a – 8% del restante ambito civile.

Ordinanza del 15/10/2018

Con l’obiettivo di porre al centro dell’interesse della giustizia i beni della vita dei soggetti coinvolti nel conflitto giudiziario, il giudice, utilizza uno strumento di grande efficacia: la proposta conciliativa ai sensi dell’art.185 bis cpc con motivazioni e - nel caso non sia dalle parti accettata, nel congruo termine concesso, la proposta - il giudice stesso dispone che le parti procedano alla mediazione demandata, ai sensi dell’art.5 comma secondo del decr.lgs.28/2010;

“ricordando che la partecipazione al procedimento di mediazione demandata è obbligatoria e che proprio in considerazione di ciò non è giustificabile una negativa e generalizzata scelta aprioristica di rifiuto e di non partecipazione al procedimento di mediazione, nemmeno in considerazione della particolarità di uno dei soggetti coinvolti”(9), come si può leggere nell’ordinanza sotto riportata.

R.G. 51375-16 TRIBUNALE di ROMA Sez.XIII°

ORDINANZA

Il Giudice, letti gli atti, osserva:

Si ritiene che in relazione a quanto emerso allo stato degli atti le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo.

In particolare si formula la proposta in calce sviluppata, che è parte integrante di questa ordinanza.

Fermo restando che sarebbe opportuno proceduralizzare, al loro interno, la loro le procedure preliminari alla partecipazione.

Come dire che il soggetto che va in mediazione in rappresentanza della P.A. dovrebbe ricevere da parte di chi ha il potere dispositivo del diritto oggetto di causa, istruzioni e limiti oggettivi all’interno dei quali poter condurre le trattative.

Senza responsabilità per l’eventuale accordo raggiunto, salvi i casi di colpa grave o dolo.

Peraltro, va considerato che una conciliazione raggiunta sulla base del correlativo provvedimento del giudice, spesso, come in questo caso anche corredato da indicazioni motivazionali, in nessun caso potrebbe esporre il funzionario a responsabilità erariale, caso mai potendo essa derivare dalle conseguenze sanzionatorie (art. 96 III° cpc) che possono

⁹ (P.A.)

conseguire ad una condotta deresponsabilizzata ignava e non partecipativa (dell'Organo rappresentativo) della P.A.

P.Q.M. a scioglimento della riserva che precede,

1. DISPONE, ove le parti non raggiungano un accordo entro il termine del 31.1.2019, che le stesse procedano alla mediazione demandata, ai sensi dell'art.5 comma secondo del decr.lgsl.28/2010, della controversia;

2. INVITA i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all'art.4, co.3° decr.lgsl.28/2010, e specificamente della necessità di partecipare effettivamente e di persona assistiti dai rispettivi avvocati, al procedimento di mediazione;

3. INFORMA le parti che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art.5, co.2° e che ai sensi dell'art.8 dec.lgs.28/10 la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa; nonché dall'art. 96 III ° cpc;

RIFLESSIONI SULL'ATTUALE NORMATIVA Prof.ssa Chiara Giovannucci Orlandi -
Docente di Strumenti alternativi di soluzione delle controversie, Facoltà di Economia,
Università di Bologna

considerato:

-che recentemente si è esplicitata una espressa ipotesi di riforma della giustizia civile,

-che è importante individuare e che è ancora più importante dare evidenza a quelle modifiche, anche minime, che possano migliorare l'istituto,

-che emerge l'esigenza di una interlocuzione con le istituzioni, anche in appoggio ad iniziative esterne di analogo tenore, per condividere i risultati positivi raggiunti e dimostrati dalle statistiche elaborate dal Ministero di Giustizia; per trasmettere quali sono le esperienze di progetti qualificati (pensiamo a quello denominato "giustizia semplice") e le proposte migliorative delle attuali norme in vigore, messe a punto da recenti "studi" o dalle mozioni congressuali, approvate non più tardi di dieci giorni fa.

In base alla sua esperienza, quali sono le sue considerazioni?

E' fondamentale il confronto per proporre modifiche migliorative dell'attuale sistema anche su fronti distinti, ma in una direzione sostanzialmente unitaria.

Ben vengano esperienze come quelle che state proponendo, che con un coordinamento di più soggetti interessati, evitando di duplicare le richieste singole, si fanno portavoce nel settore.

Sulla gratuità del primo incontro e costo della mediazione in generale: in relazione al costo della mediazione, sia riferibile al primo incontro informativo, sia agli incontri successivi, si può sostenere che questo non debba essere considerato un aggravamento del costo del giudizio, diversamente ne costituirebbe un limite, ma parte integrante di esso e, se la controversia dovesse proseguire oltre il tentativo di mediazione, se ne potrebbe immaginare un meccanismo a scalare dagli eventuali oneri successivi. Ciò che è certo è che non si possa pensare ad una qualità dei mediatori, senza garantire loro un corretto riconoscimento dell'attività svolta, se pur, ad esempio per il primo incontro in modo forfettario, forse anche svincolato dal valore della causa. Questo spingerebbe parti ed avvocati ad utilizzare comunque questa opportunità, anziché allontanarli a priori per sfruttare la prevista gratuità.

Sulla presenza personale delle parti: oltre l'esperienza riferita nei contesti di mediazione dagli "addetti ai lavori", sempre più frequente è la giurisprudenza che evidenzia la necessaria presenza personale della parte in mediazione, in qualità di soggetto che in via autonoma e nel rispetto dei propri interessi è in grado di autodeterminarsi alla sottoscrizione di un accordo, affiancato - nella funzione di assistenza - dal legale, ma, a questo scopo, è necessaria una più chiara previsione legislativa.

Sulla effettività delle previsioni normative in merito ai benefici fiscali: è indispensabile rendere attuate le norme che regolano il riconoscimento dei vantaggi di natura fiscale per il pagamento delle indennità di mediazione; in questo modo il "costo" della mediazione viene parzialmente o totalmente azzerato, dal recupero autorizzato nella dichiarazione dei redditi successiva all'espletamento della procedura, oggi reso effettivo dal legislatore per le inutili ipotesi di negoziazione assistita

Sulla mediazione delegata dal giudice: pur essendosi notevolmente incrementata passando dall' 1,7% del 2011 al 13% delle ultime statistiche pubblicate dal Ministero, questa tipologia di mediazione - per la quale occorre anche distinguere se riferibile al mancato assolvimento della condizione di procedibilità o riferibile alla valutazione di "mediabilità" -, necessita di ulteriore incentivazione. Per un forte impulso all'utilizzo degli strumenti alternativi alla sentenza da parte dei giudici, è necessario incrementare ulteriormente la loro formazione sul tema, così come valorizzare e riconoscere il lavoro e l'impegno profusi nella definizione alternativa delle liti.

Sui progetti pilota: le esperienze localmente promosse (vedi ad esempio Firenze e Bari), in collaborazione tra Tribunali, Università e Albi professionali, evidenziano quanto si potrebbe ancora fare per favorire una cultura delle ADR, replicando tali esperienze nella maggior parte delle realtà territoriali.